REGOLAMENTO (CEE) N. 3341/82 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 1982

che fissa i prezzi limite per l'intervento per i vini da tavola per il periodo dal 16 dicembre 1982 al 15 dicembre 1983

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3082/82 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un prezzo limite per l'intervento deve essere fissato annualmente per ciascun tipo di vino per il quale è stato fissato un prezzo di orientamento, tenuto conto degli elementi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 ;

considerando che il raccolto della campagna 1982/1983 deve essere considerato, generalmente, di buona qualità ;

considerando che i prezzi dei vini da tavola dei tipi R I, R II e A I hanno subito un aumento durante la campagna e si aggirano attualmente attorno al livello del prezzo limite per l'intervento ; che i prezzi dei vini da tavola dei tipi A II e A III, hanno, per contro, subito recentemente una notevole diminuzione e si situano attualmente ad un livello inferiore a quello del prezzo limite per l'intervento ; che, infine, i prezzi dei vini da tavola del tipo R III sono sempre stati largamente superiori al prezzo limite per l'intervento ;

considerando che, sebbene le scorte dell'inizio della campagna siano modeste, il quantitativo totale disponibile è superiore a quello di una campagna media, dato l'abbondante raccolto del 1982 ;

considerando che il livello dei prezzi limite per l'intervento deve tener conto delle suddette caratteristiche ; che è quindi opportuno aumentare i prezzi limite per l'intervento fissati per la campagna precedente, senza che tale aumento costituisca un incentivo della produzione ;

considerando che i prezzi d'orientamento sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1434/82 (3) per il periodo 16 dicembre 1982 — 15 dicembre 1983 ; che a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79, i prezzi limite per l'intervento sono fissati alla stessa fase e sono validi per lo stesso periodo dei prezzi d'orientamento ; che i tipi di vino da tavola cui si applicano tali prezzi sono stati determinati con il regolamento (CEE) n. 340/79 (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per il periodo 16 dicembre 1982 — 15 dicembre 1983, i prezzi limite per l'intervento per i vini da tavola sono fissati come segue :

Tipi di vino	Prezzo limite per l'intervento
R I	3,02 ECU/% vol/hl
R II	3,02 ECU/% vol/hl
R III	47,24 ECU/hl
A I	2,75 ECU/% vol/hl
A II	61,73 ECU/hl
A III	70,49 ECU/hl

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. A. KOFOED

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 326 del 23. 11. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 33.
(4) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 60.